Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 1023.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 1024.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, per la costituzione dell'« Azienda Minerali Metallici Italiani » (A.M.M.I.) con le seguenti modificazioni:

Dopo il settimo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione e su conforme parere del Ministro per le corporazioni, il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione ».

Dopo il secondo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

« Nell'ipotesi indicata nel penultimo comma dell'art. 1 il numero dei consiglieri di amministrazione sarà accresciuto di uno ogni cinque milioni di aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di undici consiglieri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1025.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è soppresso l'ultimo comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1026.
Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — L'ufficiale di complemento, dell'ausiliaria o della riserva che, per spiccate qualità militari dimostrate in tempo di guerra, o per qualità direttive palesate nella vita civile, ovvero per aver reso alla Regia marina servizi eminentissimi nel campo degli studi, o per ricoprire una delle alte cariche dello Stato, dia anche sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali, fermo restando il disposto dell'art. 79, ultimo comma, del testo unico 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 26 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819.

Qualora siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali capitani di fregata o ufficiali di grado corrispondente di complemento, essi dovranno essere trasferiti nella riserva ed in tale categoria promossi al grado superiore.

Le promozioni per meriti eccezionali si effettuano indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

All'ufficiale di cui al primo comma del presente articolo che già rivesta il grado di Ammiraglio di squadra in ausiliaria o nella riserva può essere conferita la carica onorifica di designato d'armata, con la norma prevista dal precedente comma, previa, però, deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:

Nell'allegato *A* « Tasse di registro » all'art. 1, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sub-locazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412, e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1° marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza sopratassa ».

Nell'allegato *B* « Tassa sulle successioni e donazioni » all'articolo 7, comma 1°, alle parole: « come pure gli atti ultra-novennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili », sono sostituite le seguenti: « come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione ultra novennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili... ».

Nello stesso comma, alle parole: « anni trenta », sono sostituite le parole: « anni quaranta ».

Nello stesso comma, alle parole « quarto grado di parentela », sono sostituite le parole: « terzo grado di parentela ».

Allo stesso art. 7 sono aggiunti i seguenti comma:

« *e*) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle società previste dalla lettera *b*) di cui sopra;

« *f*) agli atti di vendite con accollo di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permute nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti già tassati come trasferimenti a titolo oneroso;

« *g*) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le L. 40.000; agli atti di concessione di beni in enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le L. 40.000; agli atti di locazione ultra novennale di immobili, quando l'insieme delle annualità pattuite non sia superiore alle L. 40.000; agli atti di concessione e di cessioni del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a L. 40.000.

« Qualora nei casi di cui sopra alla lettera *g*) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle L. 40.000, è presunta la liberalità del trasferimento. La maggior tassa sarà considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare la onerosità del trasferimento... ».

All'art. 8, alle parole: « l'obbligo di dichiarare », sono sostituite le parole: « l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti... ».

All'art. 9, comma 1°, terza riga, dopo le parole: « una dichiarazione », sono aggiunte le parole: « delle parti », e, alla sesta riga, alle parole: « attestando altresì l'età, ecc. » sono sostituite le altre: « facendo risultare altresì secondo le dichiarazioni delle parti, l'età, ecc. ».

Al 2° comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: « e il notaio è solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta ».

All'art. 15, 1° comma, sono soppresse le parole: « infedeltà o falsità... » e alle parole: « da lire cinquecento a lire cinquemila », sono sostituite le parole: « da lire cinquecento a lire mille ».

Al 2° comma dello stesso articolo, le parole: « nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti », sono sostituite dalle parole: « incorrono nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 le parti... ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1028.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato *A* del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private, con la seguente modificazione:

La prima parte del comma aggiunto all'art. 1 dell'allegato *A* è sostituita come segue:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle scritture private non autenticate di data non anteriore al 1° gennaio 1934 ed entreranno in vigore il 20 aprile 1936. Gli atti privati non autenticati che verranno presentati alla formalità entro tale data saranno registrati senza aggravio di sopratasse di registro e di penali di bollo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. 1029.
Norme per l'esercizio delle tonnare, tonnarelle e mugginare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1902, n. 44, che modifica il suindicato regolamento;

Visto il parere del Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca, per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sono considerati tonnare gli impianti di carattere fisso per la cattura del pesce, collocati temporaneamente in mare, con attacco a terra e destinati prevalentemente alla cattura del tonno nelle sue migrazioni in relazione ai fenomeni genetici.

Sono considerati tonnarelle gli impianti simili, collocati in mare temporaneamente o stabilmente, che catturano, in genere, tonno ed altre specie di pesci.

Nei casi controversi il carattere dell'impianto è definito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con provvedimento inappellabile, in intesa con quello delle comunicazioni.

Art. 2. — Dal 16 aprile al 19 luglio, compresi, per la protezione delle tonnare di corsa, e dal 1° maggio al 15 settembre, compresi, per la protezione di quelle di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni pesca ad una distanza minore di cinque chilometri sopravento, cioè dall'imboccatura, e di un chilometro sottovento dalle tonnare in esercizio, salvo i maggiori diritti che ai loro esercenti potessero competere in virtù di antichi titoli. Tali distanze sono elevate rispettivamente a 10 e a 2 chilometri per la pesca esercitata con fonti luminose, o, comunque, per l'accensione di luci.

Nei periodi di tempo di cui al precedente comma è altresì vietato di esercitare qualsiasi forma di pesca e di accendere fuochi nello spazio di dieci chilometri verso l'alto mare, a partire da una linea retta che congiunga i punti estremi del fronte delle tonnare con quelli terminali delle suindicate zone laterali di difesa.

Art. 3. — Per le tonnare il cui esercizio sia insieme di corsa e di ritorno, il periodo di protezione viene stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di accordo col Ministero delle comunicazioni, in relazione a quello dei due sistemi che abbia prevalente importanza.

Art. 4. — Le tonnare che rimanessero in esercizio in periodi diversi da quelli di cui ai precedenti articoli in base ad antichi titoli od a concessioni, in conformità delle norme del Codice e del Regolamento marittimo, usufruiranno della protezione accordata alle tonnarelle indicata nell'articolo seguente.

Art. 5. — Durante il funzionamento delle tonnarelle è vietato di esercitare qualsiasi specie di pesca e di accendere fuochi ad una distanza minore di 500 metri sopra vento e di 200 metri sotto vento da detti impianti, salvo i maggiori diritti che potessero competere ai loro titolari in forza di antichi titoli. E' altresì, proibito, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, di esercitare qualsiasi specie di pesca e di accendere fuochi nello spazio di 500 metri dalle tonnarelle verso l'alto mare, da commisurare a norma del 2° comma dell'art. 2.

Art. 6. — I limiti estremi degli apparecchi, delle reti e delle altre opere attinenti alle tonnare ed alle tonnarelle in esercizio, debbono essere, per cura dei concessionari e degli esercenti, indicati con segnali stabiliti dall'Autorità marittima. Ove abbia a verificarsi lo spostamento o la distruzione dei segnali è obbligo degli esercenti di provvedere al loro ricollocamento od alla loro sostituzione.

Art. 7. — Sono applicabili allo stabilimento di mugginare le disposizioni dell'art. 6.

Art. 8. — Gli articoli 19, 20, 21, 82, 83 e 94 del regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, ed il R. decreto 2 febbraio 1902, n. 44, sono abrogati.

Art. 9. — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto concernenti la disciplina delle tonnare sono punite con ammenda da L. 300 a L. 3000, quelle concernenti la disciplina delle tonnarelle, ivi comprese le norme contenute nell'art. 4 e le infrazioni relative alla disciplina delle mugginare sono punite con ammenda da L. 200 a L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 1030.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928-VI, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 497, che sopprime il vincolo di età per la concessione del R. assentimento al matrimonio degli ufficiali della R. marina;

Vista la legge 3 luglio 1930-VIII, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni del predetto testo unico;

Visto il Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554; che approva il regolamento della Milizia nazionale della strada;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario (qualunque sia la categoria dalla quale provengano) non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento. Altrettanto dicasi per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme sull'avanzamento.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'età di 25 anni; gli ufficiali della Regia aeronautica (ruolo naviganti) prima che abbiano raggiunto l'età di 28 anni. Il Regio assentimento non può essere concesso agli ufficiali della Regia marina che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati fuori organico ai sensi, rispettivamente, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, gli ufficiali della Regia aeronautica, collocati in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale della strada collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo sono dispensati dall'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

Art. 2. — L'ufficiale che contrae matrimonio religioso senza il Regio assentimento cessa dal servizio permanente.

Cessa altresì dal servizio permanente l'ufficiale che contrae matrimonio non valido agli effetti civili.

La cessazione ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo militare la quale attesti l'esistenza della contravvenzione.

Art. 3. — Nel caso di imminente pericolo di vita se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal codice civile.

Ove il coniuge giudicato in extremis sopravviva, l'ufficiale, che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella cessazione dal servizio permanente a norma dell'articolo 2.

Art. 4. — Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada, che si trovino in una delle posizioni indicate nel primo comma del precedente art. 1, ad eccezione degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario e di quelli indicati nel successivo art. 5, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle rispettive indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda annua assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella seguente misura:

L. 4.900 nominali i sottotenenti;
» 3.150 nominali i tenenti;
» 2.100 nominali i capitani e i primi tenenti;
» 1.050 nominali i maggiori e i primi capitani;

o corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;

L. 1.050 nominali i capitani del Regio esercito ammessi al trattamento economico di primo capitano, a norma della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1079.

La suddetta rendita lorda è ridotta a L. 2.100 annue nominali per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale e della Milizia portuaria provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda e i maestri di scherma del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, nonchè per quegli ufficiali subalterni del Regio esercito i quali data la fonte di reclutamento da cui sono tratti, hanno la carriera limitata al grado di capitano. Nella stessa misura di L. 2.100 annue nominali è pure stabilita la detta rendita lorda per gli ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina e per gli ufficiali della Regia aeronautica provenienti dai sottufficiali.

Art. 5. — Non hanno obbligo di costituire la rendita dotale di cui al precedente articolo 4:

a) gli ufficiali di complemento del Regio esercito, già ammogliati o vedovi con prole, i quali prestavano servizio in colonia prima del 15 marzo 1926-IV, data dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926-IV, n. 399, e che siano stati dichiarati idonei al trasferimento nei ruoli del servizio permanente effettivo per merito di guerra in seguito a fatti d'arme svoltisi nelle colonie;

b) i subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ammogliati o vedovi con prole a carico nominati ufficiali a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850, nonchè i sottufficiali del Regio esercito, i quali risultano già ammogliati o vedovi con prole a carico precedentemente all'ammissione ai corsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, giusta il disposto dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1935-XIII, n. 36;

c) i sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma già ammogliati o vedovi con prole a carico prima della nomina ad ufficiali in servizio permanente;

d) i sottufficiali, ammogliati o vedovi con prole a carico, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente effettivo nel corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina oppure nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi e nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del corpo del genio aeronautico e in quello di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico.

Art. 6. — La dote della sposa può tenere luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nel precedente articolo 4.

Art. 7. — Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 8. — La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge, fino a quando essa non divenga liberamente disponibile a norma del seguente articolo 9, e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 9. — La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello o corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio permanente;

c) quando l'ufficiale del Regio esercito e della Regia marina sia collocato fuori organico e quello della Regia aeronautica in congedo speciale;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine di età minore non maritate.

Quando l'ufficiale è promosso a grado superiore o consegue la qualifica di primo tenente o di primo capitano, o viene ammesso al trattamento economico di primo capitano, la rendita prescritta dal precedente articolo 4 è ridotta — previa declaratoria del Tribunale supremo militare, su ricorso dell'interessato — alla misura stabilita per il nuovo grado o la nuova qualifica conseguiti.

Art. 10. — La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui ai precedenti articoli 4 e 6, sono dichiarate dal Tribunale supremo militare, su ricorso dell'ufficiale, sentito il R. avvocato generale militare.

Lo stesso Tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita sia, a norma del precedente articolo 9, per le rendite costituite in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, sia per quelle costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero di leggi precedenti.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i Tribunali ordinari.

Art. 11. — L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui al precedente articolo 4, o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrarne il possesso, ovvero che abbia costituito e comprovata una rendita simulata, cessa dal servizio permanente.

La cessazione ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata dal Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione del presente decreto.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 12. — Gli ufficiali di complemento, a qualunque categoria appartengono, non debbono chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio nè durante il servizio di prima nomina, nè durante i periodi di richiamo alle armi.

Art. 13. — Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14. — Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15. — È consentito lo svincolo della rendita dotale eventualmente costituita prima della entrata in vigore del presente decreto — previa declaratoria del Tribunale supremo, su ricorso dell'interessato — agli ufficiali che, a norma del precedente articolo 5, non hanno obbligo di costituire la rendita medesima.

Il presente decreto, che ha vigore dal 30 giugno 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. **1031**.

Norme di attuazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici.

Il regolamento stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 66. — MANCINI.

Regolamento per l'attuazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti.

Art. 1. — Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, che potranno essere costituiti in ciascun capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, prenderanno la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di . . . . . ».

Eguale denominazione sarà assunta dagli Istituti ed Enti autonomi che saranno riconosciuti quali Istituti autonomi provinciali ai sensi dell'art. 2 della citata legge.

Art. 2. — Con il decreto Reale di costituzione degli Istituti provinciali sarà provveduto altresì alla nomina del presidente ed, ove occorra, dal vice-presidente.

Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto organico del nuovo istituto, nel quale dovranno essere riportate le norme fondamentali dello statuto-tipo previsto dall'art. 2 della legge.

Art. 3. — Il Ministro per i lavori pubblici, qualora ravvisi l'opportunità di riconoscere quale istituto provinciale un ente od istituto autonomo già esistente, inviterà il Consiglio di amministrazione dell'ente od istituto medesimo a proporre uno schema di statuto organico nel quale dovranno essere riportate le norme fondamentali dello statuto-tipo previsto dall'art. 2 della legge.

Con lo stesso decreto Ministeriale di riconoscimento sarà provveduto alla determinazione della data in cui la nuova amministrazione dell'Istituto comincierà a funzionare, ed all'approvazione del suo statuto.

Contemporaneamente il Ministro pei lavori pubblici promuoverà il decreto Reale di nomina del presidente e, ove occorra, del vicepresidente, che alla stessa data dovranno assumere la loro carica.

Art. 4. — Il presidente, nominato ai sensi degli articoli 2 e 3 delle presenti norme, provvederà entro tre mesi dalla sua nomina per la costituzione e convocazione del Consiglio di amministrazione, richiedendo alle persone ed agli enti cui spetta, a norma dello statuto, la nomina dei consiglieri.

Fino alla data della prima convocazione del Consiglio il presidente potrà adottare deliberazioni eccedenti le facoltà che normalmente gli spettano ai sensi dell'art. 5 soltanto per ragioni di urgenza.

Resta però subordinata alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici l'efficacia delle deliberazioni prese dal presidente ai sensi del precedente comma relative: ai regolamenti interni e degli organici del personale; a quelli per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case; al personale in genere, nonchè quelle che impegnino il bilancio per somme eccedenti L. 10.000 e quelle concernenti gli acquisti, le vendite, la permuta d'immobili, la costituzione di servitù attive e passive e le transazioni per le quali ciò che le parti danno, promettono o ritengono, oppure ciò a cui rinunziano supera il valore o l'importo di L. 10.000.

Art. 5. — Il presidente ha la rappresentanza legale e la direzione dell'Istituto, provvede nei limiti e con le modalità del regolamento dell'Istituto, alla concessione delle locazioni, dispone la disdetta delle stesse, promuove tutti i giudizi e le azioni concernenti le locazioni medesime, nonchè le azioni possessorie, e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Il Consiglio delibera su tutti gli altri affari attinenti alla gestione ordinaria o straordinaria per l'attuazione dei fini demandati all'Istituto, salvo l'eventuale competenza dell'assemblea dei conferenti a norma dello statuto dell'ente stesso.

Il Consiglio, per circostanze temporanee ed eccezionali, può affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

Art. 6. — Nello statuto-tipo previsto all'art. 2 della legge sarà fissata la data di inizio e di chiusura dell'esercizio finanziario annuale, uguale per tutti gli Istituti provinciali.

Con il decreto Reale di costituzione dei nuovi Istituti provinciali sarà stabilita la durata del primo esercizio finanziario in modo che esso si chiuda alla stessa data sopra indicata.

Nel caso che un Istituto autonomo di case popolari venga riconosciuto come Istituto provinciale, o come sezione di esso, ai sensi dell'art. 2 della legge, la gestione dell'esercizio in corso resta prorogata fino alla stessa data di scadenza suindicata.

Art. 7. — Il Ministero dei lavori pubblici, qualora ravvisi l'opportunità della fusione o dell'incorporazione di Istituti autonomi o di gestioni per case popolari negli Istituti provinciali, ne darà avviso agli enti interessati invitandoli a procedere d'accordo al preliminare rigoroso accertamento della situazione patrimoniale ed economica degli enti da fondere o da incorporare.

A seguito di tale accertamento dovrà essere redatto fra i rappresentanti degli Istituti provinciali e dagli altri enti interessati apposito verbale nel quale si faranno risultare tutti i diritti, ragioni ed azioni, le proprietà mobiliari ed immobiliari, i titoli e crediti dei quali gli Istituti provinciali diventerebbero di diritto cessionari, nonchè tutte le obbligazioni passive che da essi verrebbero assunte ai sensi dell'art. 5 della legge.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà disporre che alla redazione del verbale di cui sopra intervenga un suo funzionario, appositamente delegato.

Art. 8. — Il verbale di cui all'articolo precedente sarà depositato a cura dell'Istituto provinciale presso il Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione ha sede l'ente cessante. Di tale deposito sarà, a cura dello stesso Istituto, data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed almeno in uno dei giornali quotidiani della Provincia.

Nello stesso avviso sarà fatto invito ai creditori degli enti cessanti ed a chiunque altro vi abbia interesse a presentare, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, osservazioni al presidente dell'Istituto provinciale per eventuali inesattezze od omissioni riscontrate nel verbale.

Art. 9. — Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni il presidente dell'Istituto provinciale convocherà il Consiglio di amministrazione per esprimere il suo parere sulla proposta fusione od incorporazione.

La deliberazione del Consiglio, insieme coi verbali e le osservazioni di cui agli articoli 7 e 8, verrà senza indugio trasmessa al Ministero dei lavori pubblici per le sue definitive determinazioni.

Con lo stesso provvedimento che dispone la fusione o la incorporazione il Ministero procederà all'approvazione del verbale di cui all'art. 7. Tale verbale costituisce titolo pel trasferimento delle proprietà e dei crediti e per le relative trascrizioni e volture catastali.

Art. 10. — Le sezioni locali degli Istituti provinciali da costituirsi o da riconoscersi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge saranno rette dagli stessi Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali, da cui dipendono, ma avranno patrimonio e gestioni distinti. Per esse saranno compilati separati bilanci.

In tutti i casi di riconoscimento di sezioni locali e di fusione od incorporazione di Istituti autonomi di case popolari, o di gestioni comunali, provinciali e speciali, previsti dalla legge, i Comuni e gli altri enti che abbiano partecipato alla formazione del patrimonio degli Istituti e delle gestioni cessanti possono essere rappresentati nell'amministrazione dell'Istituto autonomo provinciale.

Le modificazioni allo statuto dell'Istituto provinciale all'uopo riconosciute necessarie sono approvate con lo stesso decreto col quale si effettuerà il riconoscimento, o la fusione od incorporazione di cui sopra.

Art. 11. — I fabbricati costruiti dagli Istituti di case popolari fuori della circoscrizione della Provincia nella quale gli Istituti stessi hanno la loro sede, dovranno essere ceduti, insieme con tutti i diritti e gli oneri ad essi pertinenti, agli Istituti autonomi provinciali che saranno costituiti nella Provincia in cui i fabbricati stessi si trovano.

Le modalità, o gli eventuali conguagli, relativi a tali cessioni saranno concordati fra gli enti interessati ed in mancanza di accordo, stabiliti obbligatoriamente per gli enti stessi dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consorzio nazionale di cui all'art. 12.

Art. 12. — Il Consorzio nazionale tra gli Istituti autonomi provinciali, da costituirsi ai sensi dell'art. 8 della legge, avrà sede in Roma.

La misura del contributo da imporsi a favore del Consorzio sarà determinata nei modi indicati nel citato art. 8 in ragione proporzionale al valore del patrimonio immobiliare di ciascun ente consorziato, risultante dall'ultimo consuntivo approvato.

L'ordinamento e le attribuzioni del Consorzio, le norme per la imposizione e riscossione del contributo saranno stabilite nello stesso decreto Reale di costituzione.

Art. 13. — Gli Istituti autonomi provinciali di case popolari ed il Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti, sono inclusi tra gli enti presso i quali funzionari delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze possono essere collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e con la osservanza dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I funzionari da collocare fuori ruolo presso detti Istituti non potranno rivestire grado superiore all'ottavo, a meno che debbano dirigere o gestire Istituti di notevole importanza, nel qual caso potranno rivestire grado superiore, e in complesso non potranno eccedere il numero di sei.

Art. 14. — Gli Istituti autonomi provinciali che, a seguito dei provvedimenti previsti negli articoli 2, 3 e 4 della legge, si accrescano del patrimonio di altri enti o gestioni di case popolari, possono in relazione all'estensione della loro gestione aumentare, nei limiti strettamente necessari, i posti dei ruoli organici del proprio personale, escluso, per altro, qualsiasi miglioramento del trattamento economico inerente ai singoli gradi.

L'aumento complessivo sarà distribuito tra i vari gradi secondo proporzioni non più favorevoli di quelle già esistenti in ciascun ruolo.

La maggiore spesa derivante da tali variazioni non può per altro essere superiore ai 2 terzi della spesa che i cessati enti sostenevano per il loro personale alla data di pubblicazione della legge 6 giugno 1935, n. 1129.

Art. 15. — I posti che si formino negli organici degli Istituti provinciali in applicazione dell'art. 14 dovranno essere messi a concorso fra il personale dei cessati enti, il quale nelle amministrazioni di provenienza abbia ricoperto posti di categoria e grado non inferiori a quelli dei posti messi a concorso, ed abbia goduto di trattamento economico non inferiore di oltre lire duemila annue a quello dei posti ai quali aspira. Detto personale in caso di assunzione, sarà possibilmente inquadrato anche in deroga alle norme statutarie per quanto riguarda l'età con le qualifiche e l'anzianità di servizio conseguite nell'amministrazione di provenienza.

Avverso i provvedimenti adottati dalle amministrazioni degli Istituti provinciali ai sensi del presente articolo è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici.

Il personale che non possa essere assunto dagli Istituti provinciali consegue il trattamento spettantegli in base alle leggi vigenti ed ai contratti di lavoro, esclusa qualsiasi ulteriore concessione.

Art. 16. — Gli Istituti autonomi provinciali sono tenuti a trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, copia del bilancio preventivo, debitamente approvato, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e copia del conto consuntivo, approvato dai competenti organi, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Le modalità per la formazione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi e la decorrenza dell'esercizio finanziario, uniforme per tutti gli Istituti provinciali, saranno stabilite nello statuto-tipo previsto dall'art. 2 della legge.

Art. 17. — Le amministrazioni degli Istituti provinciali possono essere sciolte quando, richiamate all'osservanza di obblighi loro imposti dalla legge o dallo statuto, persistano a violarli, o quando per altri motivi diano luogo a gravi inconvenienti che ne compromettano il regolare funzionamento.

Lo scioglimento del Consiglio viene ordinato con decreto Reale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel quale verrà stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine potrà essere prorogato.

Art. 18. — In caso di scioglimento del Consiglio l'amministrazione degli Istituti è affidata ad un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri che a termini delle presenti norme e dello statuto sono demandati al presidente ed ai Consigli di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. **1032**.
Concessione industriale alla Società anonima cementi Africa Orientale per l'impianto e l'esercizio di una fabbrica di cemento in Eritrea.

N. 1032. R. decreto 6 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, viene accordata una concessione industriale alla Società anonima cementi Africa Orientale per l'impianto e l'esercizio di una fabbrica di cemento in Eritrea.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. **1033**.
Autorizzazione al Regio istituto d'arte di Parma ad accettare una donazione.

N. 1033. R. decreto 27 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto d'arte di Parma viene autorizzato ad accettare la donazione del gesso originale del « Cristo » modellato dal defunto prof. Cornelio Ghiretti per la Cappella Invernizzi nel Cimitero monumentale di Milano, e offerto dalla vedova del suddetto professore, signora Bruna Ghiretti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. **1034**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola artistico-industriale « Pietro Selvatico » di Padova.

N. 1034. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola artistico-industriale « Pietro Selvatico » di Padova viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. **1035**.
Nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio di Armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1280, riguardante gli organici degli ufficiali della Regia marina;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dare un immediato riconoscimento dei servizi resi in dipendenza della mobilitazione e della preparazione delle Forze navali e degli apprestamenti militari marittimi per le esigenze straordinarie delle operazioni in A. O.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'ammiraglio di squadra in S.P.E. Domenico Cavagnari, Sottosegretario di Stato per la marina, Capo di Stato Maggiore della marina — per l'opera di preparazione e di mobilitazione della Regia marina in dipendenza delle esigenze straordinarie delle operazioni in A. O. — è conferito il grado di ammiraglio di Armata a decorrere a tutti gli effetti dal 15 aprile 1936-XIV.

Art. 2. — Al predetto ammiraglio di Armata spetta il trattamento che compete attualmente ai pari grado del Regio esercito di cui all'allegato n. 1 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, salvo, per quanto concerne l'onere di impiego o di servizio, l'applicazione del limite di età previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, per gli ammiragli di Armata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 88. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1936-XIV.
Tariffe ferroviarie per il trasporto di pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità » delle Condizioni e tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato, la voce « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale): *a*) alla rinfusa; *b*) imballata » è annullata con le relative classificazioni e sostituita dalla seguente:

Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) . . . . 68 | — | 71 | 72 | 136 A

Art. 2. — Nell'elenco delle merci alle quali compete l'aumento percentuale del 300% e che figurano indicate nell'allegato n. 3 all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, la voce « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) alla rinfusa e spedita sotto il regime della tariffa eccezionale n. 136 *A* » è annullata e sostituita dalla seguente: « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) di origine nazionale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1936-XIV.
Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1936-XIV, concernente le provenienze dai porti di Ceará e Pernambucq (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica;
Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze dai porti degli Stati brasiliani di Ceará e Pernambuco sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE., l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

(2531) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque borse di studio per cantanti presso il Teatro Reale dell'Opera.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — È aperto un concorso, per esami, a cinque borse di studio di L. 10.000 ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro istituito presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma, tra giovani cantanti di ambo i sessi che dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto l'alta tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistico-disciplinare di una speciale Commissione. Esso ha la durata di mesi dieci, decorrenti dal 1° settembre 1936-XIV.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume) e di quanto altro è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di un'azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso giovani di nazionalità italiana che alla data di scadenza di esso non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale per le antichità e belle arti, Div. III, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda salvo a produrre, entro 10 giorni successivi, i documenti.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, rilasciati a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
d) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato d'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XIV.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione. Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. — Gli ammessi dovranno sostenere le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto; e uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato, e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (Ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima abbiano conseguito una votazione minima di 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 10.0000 (diecimila) che verrà corrisposta a decimi. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese in base a nulla osta del Commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro che avranno vinto le borse di studio rimaranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi però potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1937-XV.

10. — Ai vincitori delle borse, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato apposito certificato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

(2538) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione della costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto nelle provincie di Aquila, Frosinone, Littoria ed altre.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 15 gennaio 1936-XIV;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta l'opportunità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di: Aquila, Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo (con sede in Perugia);

Decreta:

Il dott. Schiavelli Arturo, veterinario provinciale, è nominato membro della predetta Commissione giudicatrice in sostituzione del prof. Gaetano Angelici.

Il Prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

(1492)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti vacanti di medico condotto dei comuni di Abriola, Chiaromonte (terza condotta per la sola frazione di Fardella), Laurenzana, Melfi (prima condotta), Montemilone, Ruoti, S. Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Venosa e Viggianello, e la graduatoria dei concorrenti proposta dalla Commissione stessa;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di medico condotto sopra indicati:

1. Pomarici Pasquale . . . . Voti 20.625/50
2. Giordano Rosario . . . . » 19.062/50
3. Gaeta Andrea . . . . » 18.750/50
4. Mastroberti Michele . . . . » 15.000/50
5. Cibarelli Antonio . . . . » 14.166/50
6. Cervino Vito . . . . » 13.854/50
7. Morgoglione Giuseppe . . . . » 13.437/50
8. Toscano Michelangelo . . . . » 12.500/50
9. Viceconte Tommaso . . . . » 11.354/50
10. Marone Nicolino . . . . » 11.250/50
11. Cammarota Ettore . . . . » 10.833/50
12. De Bona Giuseppe . . . . » 10.729/50
13. De Luca Francesco . . . . » 10.208/50
14. Laurino Ugo . . . . » 9.270/50
15. De Rinaldis Vincenzo . . . . » 8.229/50
16. Salinari Salvatore . . . . » 8.125/50
17. Spaltro Marx . . . . » 7.291/50
18. La Vista Luigi . . . . » 7.083/50
19. D'Ambrosio Antonio . . . . » 6.979/50
20. Parrella Alfredo . . . . » 6.875/50
21. Polidoro Rocco . . . . » 6.770/50
22. Cariglia Giuseppe . . . . » 6.666/50
23. Fortunato Vincenzino . . . . » 6.458/50
24. Nozza Enrico . . . . » 6.354/50
25. Salvatore Antonio . . . . » 6.250/50
26. Turchetti Aldo . . . . » 6.041/50
27. Cecere Francesco . . . . » 5.312/50
28. De Filpo Francesco . . . . » 5.104/50
29. Mastrangelo Felice . . . . » 5.000/50
30. Rendina Giovanni . . . . » 4.687/50
31. Morra Leonardo . . . . » 3.541/50
32. Ciancio Angelo . . . . » 1.250/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: AVENANTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Veduto il proprio decreto pari numero in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto dei comuni di Abriola, Chiaromonte (terza condotta per la sola frazione di Fardella), Laurenzana, Melfi (prima condotta), Montemilone, Ruoti, S. Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Venosa e Viggianello;

Vedute le domande presentate dai concorrenti risultati vincitori e l'ordine delle preferenze delle sedi da essi indicate;

Considerato che i concorrenti dott. Gaeta Andrea e dott. Cammarota Ettore, rispettivamente terzo e undicesimo in graduatoria, hanno concorso solamente per le sedi di Melfi e Venosa, le quali devono essere assegnate al primo ed al secondo in graduatoria;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del posto di medico condotto a fianco di ciascuno segnato:

1. Pomarici dott. Pasquale - Melfi.
2. Giordano dott. Rosario - Venosa.
3. Mastroberti dott. Michele - S. Angelo Le Fratte.
4. Cibarelli dott. Antonio - Ruoti.
5. Cervino dott. Vito - Chiaromonte.
6. Morgoglione dott. Giuseppe - Viggianello.
7. Toscano dott. Michelangelo - Abriola.
8. Viceconte dott. Tommaso - Montemilone.
9. Marone dott. Nicolino - Laurenzana.
10. De Bona dott. Giuseppe - Sasso di Castalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

(1467) *Il prefetto*: AVENANTI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.